

COMUNICAZIONE SPESE SANITARIE 2020 regole di trasmissione e soggetti obbligati

Premessa

L'art. 2 co. 6-quater del DLgs. 127/2015, così come modificato, in ultimo, dall'art. 140 del DL 34/2020, prevede che, a decorrere dal prossimo 1.1.2021, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, che siano annoverabili nella categoria dei commercianti al minuto (si pensi, ad esempio, alle farmacie, alle parafarmacie o ai negozi di ottica), debbano adempiere all'obbligo di cui al comma 1 della medesima norma "esclusivamente" memorizzando e trasmettendo i dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema TS, attraverso strumenti tecnologici che consentano di garantire "l'inalterabilità e la sicurezza" di tali dati.

Gli esercenti, attraverso l'invio dei dati mediante registratore telematico al Sistema tessera sanitaria, adempiranno, quindi, contestualmente entrambi gli obblighi.

I soggetti che esercitano professioni sanitarie (primi fra tutti i medici) sono, invece, tenuti all'emissione di fatture in formato cartaceo e all'invio dei dati al Sistema TS secondo metodologie "tradizionali".

Modalità e regole di trasmissione

Con il Decreto del 19 ottobre 2020, pubblicato in GU del 29.10.2020 n. 270, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha definito le modalità di invio dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema Tessera Sanitaria per i soggetti tenuti alla trasmissione, che dovrà essere effettuata come descritto nella tabella sottostante.

| Spese | Adempimento |
|---|--|
| Spese sostenute nel 2020 | Da trasmettere entro il 31 gennaio 2021 |
| Spese sostenute nel 2021 (dal 1° gennaio) | Da trasmettere entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale |

Per le spese sostenute nel 2021, è necessario comunicare ulteriori dati:

- tipo di documento fiscale (fattura, scontrino o altre tipologie);
- aliquota ovvero natura IVA della singola operazione;
- indicazione dell'esercizio dell'opposizione da parte del cittadino alla messa a disposizione dei dati all'Agenzia delle entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi

precompilata. I dati relativi alle spese per le quali il cittadino ha esercitato l'opposizione sono trasmessi al Sistema TS senza l'indicazione del codice fiscale dell'assistito.

Dal 1° gennaio 2021, gli esercenti che utilizzano i registratori telematici, invieranno i corrispettivi giornalieri al Sistema (come sempre, entro 12 giorni dall'operazione) e tale adempimento assolverà all'invio mensile dei dati al Sistema TS.

Coloro che non utilizzano i registratori telematici continueranno a trasmettere i dati al Sistema TS secondo le vecchie regole ma con cadenza mensile.

I soggetti obbligati all'invio dei dati al sistema TS

Si ribadisce che, i soggetti obbligati all'invio telematico al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute da ciascun contribuente nell'anno di imposta precedente alla scadenza, ai sensi dell'art. 3 c. 3 del D.Lgs. 175/2014, sono:

- iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e Odontoiatri
- farmacie (pubbliche e private)
- strutture accreditate al Servizio Sanitario Nazionale
- strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con il SSN, l'obbligo per dette strutture decorre dal 2016.

A decorrere dal 1° gennaio 2016 (Decreto del MEF del 1° settembre 2016), sono obbligati all'invio dei dati delle spese sanitarie e veterinarie anche:

- gli esercizi commerciali che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci da banco ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco;
- gli psicologi;
- gli infermieri;
- le ostetriche/i;
- i tecnici sanitari di radiologia medica;
- gli ottici;
- e i veterinari per quel che riguarda le spese veterinarie.

Il Dm 22 marzo 2019 ha esteso l'obbligo anche alle strutture sanitarie previste dal Codice dell'ordinamento militare (ad esempio, centri ospedalieri militari e dipartimenti militari di medicina legale). Sempre a decorrere dal periodo d'imposta 2019 (così come previsto dal Decreto del 22 novembre 2019), è stata ampliata la platea dei soggetti tenuti alla trasmissione introducendo anche:

- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;
- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;
- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;

- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di dietista;
- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;
- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di igienista dentale;
- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di fisioterapista;
- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di logopedista;
- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di podologo;
- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;
- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;
- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di terapeuta occupazionale;
- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di educatore professionale;
- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di assistente sanitario;
- gli iscritti all'albo dei biologi.